



Corte di Appello Salerno
Cittadella Giudiziaria, Palazzina “Trotula de Ruggiero”
Viale Unità d’Italia quinto piano 84100 Salerno
e-mail: ca.salerno@giustizia.it

prot. 12300.U

Salerno, 16.12.2024

Ai Sigg.ri Presidenti COA

**E p.c. ai Sigg.ri Presidenti Tribunale
Distretto Salerno**

Oggetto: Riduzione tempi di pagamento spese di giustizia. Superamento prassi attuali.

Alla luce di quanto disposto dal decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13. convertito con modificazioni dalla L.21 aprile 2023, n.41, recante disposizioni per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune, con particolare riferimento all’art. 4 bis relativo alle disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, si pone alla cortese attenzione delle SS.LL. quanto di seguito verrà indicato, nell’ottica della collaborazione che ha sempre contraddistinto i reciproci rapporti istituzionali.

La trasmissione delle fatture connesse alle spese di giustizia specie relative alle difese di ufficio e del gratuito patrocinio è oggetto di particolare attenzione da parte di questa Corte di Appello, soprattutto in considerazione dell’inserimento del rispetto dei tempi di pagamento del Funzionario Delegato *nell’ambito delle riforme abilitanti del Piano Nazionale di ripresa e Resilienza*.

Al riguardo vanno però segnalate alcune prassi che rallentano i tempi di pagamento, quali l’invio massiccio di centinaia di fatture nel solo mese di gennaio, specie nei primissimi giorni, e allorchè il decreto di liquidazione del giudice non è ancora esecutivo e quindi non può porsi in pagamento da parte del Funzionario delegato per le spese di giustizia.

Nota è la distinzione tra **provvedimento lordo emesso** (stato che l’istanza assume dopo che il giudice ha emesso il provvedimento di liquidazione e in cui la cancelleria inserisce al SIAMM sia la data di liquidazione che l’onorario riconosciuto) e **provvedimento lordo esecutivo** (una volta effettuate tutte le comunicazioni e le notifiche di rito, dalla data dell’ultima notifica o comunicazione decorrono i termini per la dichiarazione di irrevocabilità/esecutività del provvedimento lordo).

Al fine pertanto di assicurare tempestivi pagamenti, ci si rivolge alle SS.LL. per sensibilizzare l'Avvocatura a tenere conto di quanto evidenziato, avendo cura di raccomandare di trasmettere le fatture relative alle spese di giustizia allorchè i decreti di liquidazione siano esecutivi, evitando l'invio massiccio ed indifferenziato segnalato in premessa.

Certi dell'attenzione che sarà riservata alla presente si porgono cordiali saluti e ringraziamenti.